Comune di Druogno
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DRUOGNO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, il funzionamento dei gruppi consiliari e delle conferenze dei capi gruppo, nonché ancora disciplina le modalità di designazione e sostituzione dei capi gruppo medesimi.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Le elezioni del Consiglio comunale, la convalida degli eletti, la durata in carica, i casi di scioglimento, le prerogative, i casi d'incompatibilità, decadenza, ineleggibilità e la surroga dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
Art. 2 – La convocazione del Consiglio in prima seduta e l'approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo sono regolati dalla legge e dallo statuto comunale.
Art. 3 -Partecipano al Consiglio Comunale, oltre Il Sindaco che lo presiede e i singoli Consiglieri eletti che lo compongono, con diritto di intervento, gli Assessori di nomina esterna, possono però intervenire su argomenti di loro stretta competenza o se interpellati in merito, il Segretario dell'Ente con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza giuridica.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 – I gruppi consiliari sono costituiti a norma dell'art. 38 dello statuto comunale.
La designazione dei capi gruppi avviene da parte dei singoli gruppi, con trasmissione e deposito, posta all'attenzione del Sindaco, presso la segreteria comunale di lettera sottoscritta da tutti i componenti con la indicazione del designato.
Le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta consiliare successiva l'intervenuto deposito.
Identica procedura dovrà essere seguita nel caso di sostituzione dei capigruppo.
Le dimissioni ed il passaggio ad altro raggruppamento del capogruppo o in questo ultimo caso di qualunque Consigliere, devono essere comunicate dai singoli interessati in forma scritta con lettera depositata presso la segreteria comunale ed al Presidente del Consiglio
In tali casi, le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta utile del Consiglio.
Le dimissioni dalla carica di capogruppo o il passaggio di singoli Consiglieri ad altri gruppi, se comunicate direttamente durante i lavori Consiliari, vengono verbalizzate a cura del Segretario ed in tali casi non deve essere prodotta alcuna comunicazione scritta.

Art. 5 - La conferenza dei capi gruppo è costituita dai capi gruppo e dal Sindaco o suo delegato che la convoca e presiede. Essa ha il compito di regolare e concordare i rapporti tra i vari gruppi e di programmare i lavori consiliari e delle commissioni.

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 6 – Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consigliare del municipio.

Il Sindaco sentito la conferenza dei capi gruppo può disporre che singole riunioni avvengano in edifico diverso da quello della sede municipale.
I cittadini devono essere informati delle convocazioni del Consiglio affinché vi possano assistere.

Art. 7 – Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le disposizioni dello statuto comunale.
I periodi delle sessioni e le modalità di convocazione del Consiglio sono regolati dal'art. 42 dello Statuto.
La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso scritto notificato al domicilio indicato dai Consiglieri comunali. L'avviso di convocazione può essere spedito, previo consenso dell'interessato , via fax o posta elettronica con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio
L'avviso di convocazione delle riunioni deve essere pubblicati all'Albo Pretorio e con manifesto in altri luoghi pubblici.
I Consiglieri possono esaminare preventivamente le proposte di deliberazione che devono essere depositate, **munite della parte dispositiva,** presso la segreteria comunale in appositi fascicoli con le seguenti decorrenze :

Nel caso di convocazione ordinaria entro gg. 5 esclusi i festivi.
Nel caso di convocazione straordinaria gg. 3 esclusi i festivi.
Nel caso di convocazione di urgenza gg. 1 .

Rimangono fermi eventuali termini diversi stabiliti da specifiche norme.

Art. 8 - L'ordine del giorno è redatto dal Sindaco.
Gli argomenti sono trattati dal Consiglio, secondo l'ordine cronologico proposto. Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni non potranno essere discusse per oltre un'ora in ciascuna seduta.
Ciascun Consigliere, avendo a norma di Statuto iniziativa deliberativa, può depositare presso la segreteria una compiuta proposta su argomenti di competenza Consiliare .
Il Sindaco inserisce la proposta nel primo ordine del giorno **di convocazione** Consiliare utile successivo al **deposito della proposta medesima.**
Nel caso di proposta che esula dalla competenza Consiliare, il Sindaco ne dispone l'archiviazione dandone motivata comunicazione al Consigliere.

Art. 9 – Il quorum strutturale e funzionale per la validità delle sedute e delle deliberazione e' stabilito dagli articoli 44 e 45 dello Statuto Comunale.
Tra la prima e la seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, dovranno in ogni caso trascorrere almeno ventiquattro ore.
All'ora indicata nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri. Ove il numero legale non sia raggiunto, trascorsa un'ora da quella indicata per la convocazione, il Segretario ripete l'appello ed in caso di ulteriore insufficienza del numero legale la seduta è dichiarata deserta e rinviata alla II convocazione.

Art. 10 - Il Consiglio comunale in caso di impedimento del Sindaco e' presieduto dal Vice Sindaco.
In caso di imprevedibile contemporaneo impedimento, la seduta e' dichiarata deserta da parte del Consigliere più anziano di età presente in aula.

La seduta è altresì dichiarata deserta in caso di assenza del Segretario, non legalmente sostituito.
Il Presidente del Consiglio ha la responsabilità dell'ordine della seduta.
Esso accorda il diritto alla parola agli aventi diritto che ne fanno richiesta.
Ove il Consiglio venga turbato da intemperanze di alcuno dei partecipanti, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente all'ordine facendolo constatare a verbale.
In caso di successivo richiamo nella stessa seduta il Presidente ordina che l'interessato abbandoni l'aula e qualora non vi ottemperi , il Presidente sospende la seduta.
La seduta viene ripresa ad intervenuta ottemperanza dell'ordine di abbandono, ove non siano trascorsi più di trenta minuti.
In caso contrario la seduta e' aggiornata ad altra data indicata dal Presidente, nella quale il Consigliere espulso non ha titolo per partecipare.
Il pubblico non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi da interventi, approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.
Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori ed in caso di intemperanze, ove non riesca ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione e scioglie la seduta.
La forza pubblica può intervenire per ordine del Presidente della seduta.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 11 - Gli iscritti a parlare possono intervenire una sola volta nella discussione sullo stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento consiliare.
La durata degli interventi non può eccedere:
a) dieci minuti per la discussione delle proposte di deliberazione
b) i limiti di cui al capo a) sono riferiti ai capi gruppo o suo delegato mentre ogni altro Consigliere non può superare i minuti quattro.
Possono essere chiamati esclusivamente ad audizione su singoli argomenti, soggetti esterni che in qualità di professionisti hanno svolto attività su incarico formale dell'Ente, funzionari dell'Ente con incarichi di responsabilità, funzionari, dirigenti od amministratori di Enti nei quali il Comune partecipa.
Detti soggetti, terminate le proprie esposizioni, debbono comunque allontanarsi dall'emiciclo riservato ai Consiglieri al fine di evitare qualsiasi interferenza al momento del voto.
I termini di durata degli interventi non si applicano nei confronti dei suddetti relatori chiamati per audizione.
In tali casi il Presidente assegna volta per volta un tempo massimo di intervento.
Quando è superato il termine assegnato per ogni intervento, il Presidente toglie la parola, dopo aver invitato a concludere.
Il Presidente richiama chi si discosta dall'argomento in discussione potendo togliere la parola se taluno persiste in tale atteggiamento.
Prima che abbia inizio la discussione su di un argomento il Consigliere può chiedere che la discussione sull'argomento stessa sia rinviata al verificarsi di determinati eventi o scadenze.
L'eccezione, posta ai voti è accolta o respinta a maggioranza dei votanti.
Costituisce fatto personale l'essere censurato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse. In tale caso l'interessato chiamato in causa, se chiede la parola deve esplicitamente chiederla per fatto personale.

Chi ha dato origine con le sue affermazione al fatto personale ha facoltà d'intervenire per chiarire il significato delle parole pronunciate o rettificare le stesse.
A conclusione della discussione ciascun Consigliere o un Consigliere per ciascun gruppo può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione per un tempo non superiore ai due minuti.

Art. 12 - I Consiglieri con la eccezione della votazione segreta, procedono al voto per appello nominale o per alzata di mano secondo la decisione del Presidente.

In caso di votazione segreta, lo scrutinio e' assistito da due Consiglieri chiamati dal Presidente. Uno dei due Consiglieri deve appartenere a gruppi di minoranza, se presenti in aula.
Le schede vengono distrutte subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
Qualora avvengano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli Scrutatori o del Segretario, valuta le circostanze e qualora ricorrano le ragioni, annulla la votazione disponendo che la stessa sia immediatamente ripetuta.

Art. 13 – I processi verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione e , per le votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta ed il nominativo degli astenuti, mentre per le votazioni a scrutinio palese, oltre al numero dei voti resi a favore, il nominativo dei votanti contro e degli astenuti.
Ogni Consigliere ha diritto a che vengano messe a verbale proprie dichiarazioni delle quali il medesimo ne da dettatura o ne consegna il testo, sottoscritto, da allegare al verbale.
Ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
Terminate le operazioni di voto, il Presidente ne constata l'esito e dichiara chiuso l'argomento.
Da questo momento non sono ammesse, sull'argomento, ulteriori dichiarazioni.
I verbali devono essere disponibili dopo la pubblicazione.
In caso contrario devono essere disponibili entro la ulteriore successiva data di convocazione del Consiglio.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 14 - I consiglieri hanno diritto di accesso ed informazione agli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto.
La richiesta di accesso per visione, è espressa in via informale ai funzionari responsabili del servizio.
La richiesta giustificata di atti ai fini dell'esercizio della funzione e' sottoscritta su moduli predisposti.

Tenuto conto del criterio di legge, non possono essere rilasciate copie di elaborati tecnici, la cui consultazione, è sempre possibile negli orari di disponibilità dei tecnici e/o delle persone competenti.
Inoltre si precisa che ai gruppi consiliari viene messo a disposizione, presso la sede comunale, un contenitore con copia degli atti della Giunta e del Consiglio per le opportune consultazioni in loco negli orari d'ufficio.

Agli stessi gruppi viene annualmente consegnata copia del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 15 - I Consiglieri oltre al diritto di iniziativa deliberativa prevista dal vigente Statuto e regolata dall'art. 8 del presente regolamento, godono del diritto di :Interrogazione, interpellanza e mozione.

Art.16 –L'interrogazione consiste in domanda scritta formulata nei confronti del Sindaco o di un assessore per conoscere , se siano in possesso di taluna informazione e se possano confermare il contenuto cosi' come conosciuto dall'interrogante, ovvero se sia stata adottata o sia in corso di adozione una risoluzione su di un dato problema.
La domanda deve indicare la forma della risposa : scritta od orale.
La risposta scritta deve pervenire all'interrogante entro trenta giorni dalla presentazione.
La risposta orale deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, **la cui convocazione avvenga trascorsi almeno** dieci giorni dal deposito della interrogazione medesima. Il Consigliere presentatore, o il primo firmatario salvo diverso accordo intervenuto tra più firmatari della stessa interrogazione, spetta una breve illustrazione della interrogazione. Ottenuta la risposta l'interrogante è consentito dichiarare di essere o non essere soddisfatto. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio dell'interrogazione ad una successiva seduta.

Art. 17 – Il diritto di interpellanza, consiste in una domanda formulata in forma scritta ,indirizzata al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri con i quali siano stati adottati atti o comportamenti, ovvero le ragioni per cui non si sia provveduto in merito ad un preciso problema.
L'interpellanza comporta la risposta verbale del Sindaco o dall'assessore competente.
La risposta deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, la cui convocazione avvenga trascorsi almeno dieci giorni dal deposito della interpellanza.
Il solo interpellante ha diritto ad illustrare la domanda per non più di cinque minuti e di replica per 3 minuti.
Ogni Consigliere può proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di un'interpellanza mediante consegna al Presidente del Consiglio di ordini del giorno o mozioni che saranno messe in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.

Art. 18 – Il diritto a presentare mozioni o **ordini del giorno**, consiste nella formulazione di un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri per promuovere un voto del Consiglio su di un determinato problema di ordine politico/amministrativo.
La mozione è presentata al Presidente del Consiglio che dispone l'acquisizione a verbale.
La mozione è posta in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.
La mozione è illustrata, all'occorrenza da un solo firmatario per un tempo massimo di cinque minuti. Alla discussione della mozione possono intervenire un Consigliere per ogni gruppo per un tempo massimo di cinque minuti.
Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
Le mozioni sono poste a votazione nel loro complesso salvo la richiesta di votazioni separate per parti. Dopo le singole votazioni la mozione deve esser votata nel suo complesso.
La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 19 - Il presente regolamento, intervenuto il positivo controllo necessario, entra in vigore ad effettuata successiva doppia pubblicazione all'albo Comunale secondo le norme dell'ordinamento interno dell'Ente.